CXXXII SEDUTA

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione . . . . . *Pag.* 5321

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 5322

« Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359) (Seguito della discussione):

BRACCESI 5344
BRAITENBERG 5345, 5349, 5350
CARELLI 5338
FORTUNATI . . . . . 5326 e *passim*
MENGHI 5327, 5328
PASTORE Raffaele 5336
PESENTI, *relatore di minoranza* . . 5341, 5348
RICCIO 5342
STURZO 5327, 5328
TOMÈ 5328, 5332
TRABUCCHI 5326, 5333, 5343
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* 5327 e *passim*
ZOLI 5349
ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 5327 e *passim*

Votazioni a scrutinio segreto 5341, 5350

Interrogazioni:

Annunzio 5351

Nel trentesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti:

PRESIDENTE 5326
CESCHI 5324
GIACOMETTI 5322
MOLÈ 5323
SCHIAVI 5323
TERRACINI . . . . . *Pag.* 5324
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . . . 5325

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 5336
PASTORE Ottavio 5336

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro della pubblica istruzione ha presentato il seguente disegno di legge:

« Concessione, per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000, di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 » (573).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifica alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posto di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (333-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Avanzamento dei termini in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri » (549);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro:

« Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali » (521);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi » (240);

« Concessione a favore dell'Università libera di Camerino di un contributo straordinario annuo, per un periodo non superiore a 8 anni, a far tempo dall'esercizio 1953-54, il cui importo viene stabilito in lire 20 milioni per l'esercizio 1953-54 e in lire 25 milioni per ciascuno dei sette esercizi successivi » (442);

« Concessione di un contributo annuo dello Stato a favore della cineteca autonoma per la cinematografia scolastica » (472);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale » (323).

Nel trentesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

GIACOMETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMETTI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista italiano nel cui nome ho l'onore di parlare, innalza ancora una volta oggi, nel trentennale del feroce assassinio, il suo tributo di fiero dolore, di ammirazione e di riconoscenza imperitura alla grande memoria di Giacomo Matteotti. Veneto, so di interpretare anche il sentimento dei cittadini della mia terra e soprattutto delle classi lavoratrici che ebbero in lui l'assertore convinto e il difensore generoso ed intrepido dei loro giusti diritti e delle loro rivendicazioni. Un nostro eminente collega, ricordando gli ideali che sorressero Giacomo Matteotti nella sua lotta infaticabile per una libertà garantita dalle ingiustizie sociali, ha detto che il nostro Caduto immortalato dal suo martirio è stato un antesignano della Resistenza. È giusto, e voi onorevoli colleghi comprenderete che nel quadro storico della Resistenza io rievochi da questa tribuna un altro martire dell'antifascismo, Carlo Rosselli trucidato il 9 agosto 1937 in terra di esilio, nella Francia ospitale, in un agguato che per il suo orrore ricorda quello del lungotevere Arnaldo da Brescia. Rosselli fu aggredito nel bosco di Bagnoles de l'Orne e freddato a colpi di pugnale dai sicari del fascismo. Riavvicinando, per il tempo e per la somigliante atrocità, i due Caduti, intendiamo rendere omaggio a tutti coloro — anche ai più umili ed ignoti — che affrontarono rischi e sacrifici per non piegare la schiena e per rivendicare il diritto e la capacità degli italiani di vivere come un popolo libero, consapevole della forza — che può essere transitoriamente sopraffatta ma non vinta definitivamente mai — dei valori elementari della dignità e della solidarietà degli uomini e dei popoli.

Non è possibile commemorare Giacomo Matteotti nella maniera usuale che viene seguita in queste cerimonie. Ho avuto la fortuna incommensurabile di essere stato al suo fianco,

fervido ammiratore e modesto collaboratore della tenace opera che egli ha svolto per la propaganda e lo sviluppo di quelle forme di organizzazione politica ed economica intese a sollevare le tristi condizioni di vita delle classi lavoratrici, opera coronata da successo così brillante da innalzare il suo Polesine tra le Province d'Italia sulle quali sfolgorava la rossa bandiera del socialismo.

In lui risplendono la luce di un simbolo e la insopprimibile purezza di una fede, eletta a norma di una vita e coerentemente professata e servita fino al sacrificio: della fede che prende nome dal socialismo e che tende alla elevazione delle categorie del lavoro nella loro salda unità e nella salvaguardia della pace: perchè il mondo sarà liberato dall'incubo della guerra il giorno in cui saranno debellati l'egoismo, la cupidigia di dominio, la corruzione, i diversi modi in cui le forze del privilegio e dell'oppressione speculano sulla miseria, sull'ignoranza e sulla paura.

Matteotti impresse al suo apostolato di giustizia il segno incancellabile del martirio; ed è per questo che il suo nome sarà sempre celebrato tutte le volte che gli uomini avranno bisogno di ritemprarsi nella dura lotta per la creazione di una società più giusta e più felice. Egli disdegnò i calcoli mistificatori, i compromessi nati dal calcolo ambizioso o dal timore, non tradì mai la sua coscienza, perchè la sua causa fu inflessibilmente quella delle moltitudini lavoratrici, ansiose del loro civile riscatto.

Inchinandoci a lui, noi socialisti rinnoviamo il proposito di continuare la grande battaglia per la quale egli immolò la sua giovane vita, di continuarla sino in fondo, senza deviazioni e senza debolezze.

SCHIAVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVI. A nome del Partito socialista democratico, rievoco il martirio e la gloria di Giacomo Matteotti nel trentennio della sua uccisione da parte dei fascisti, con l'augurio che l'esempio che egli dette con gli atti, con la sua vita e con la sua morte contro ogni forma di dittatura, valga per oggi e per domani a tutti gli amanti della libertà, della democrazia e della giustizia sociale.

MOLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Vorrei portare una parola che non sia solo dell'uno o dell'altro partito, ma esprima il sentimento di tutti i partiti. Giacomo Matteotti fu martire della libertà, ma nel Parlamento vi è un motivo particolare per ricordare Giacomo Matteotti, come è nel Parlamento un motivo particolare per ricordare Giovanni Amendola e Antonio Gramsci, deputati come lui, che come lui furono uccisi quando si volle spezzare la voce dei rappresentanti del popolo, per impedire la protesta contro la tirannia e la condanna del diritto contro le forme liberticide.

Questo è il motivo per cui, a parte le peculiarità dei vari sacrifici, vi è un'unità ideale in questi martirii che a noi soprattutto spetta di rivendicare: la libertà della tribuna offesa e il proposito di difenderla ad ogni costo.

Giacomo Matteotti fu ucciso e gli altri due deputati, di morte più lenta, furono uccisi come lui, perchè la tribuna parlamentare non avesse più voce. La tribuna parlamentare è il grande megafono che raccoglie la voce del popolo e la trasmette ai Governi, a incitamento, a correzione, a rampogna. Tutte le esigenze, tutte le correnti, tutti i pensieri liberamente espressi devono incanalarsi nel Parlamento. Il Parlamento è il Paese e deve riflettere e conciliare gli urti e le necessità che sorgano dall'anima delle folle.

E guai quando si sopprime la libertà di parola nel Parlamento: perchè allora la tribuna tace. Il silenzio della tribuna è l'inizio della tirannia. Le libertà agonizzano. E i tiranni si arrampicano sui cadaveri delle libertà strangolate, per impadronirsi del potere. Questa è dunque la lezione del martirio che sorge dal sacrificio di Matteotti: difendere ad ogni costo il Parlamento, tribuna di tutte le libertà. E per celebrare in Giacomo Matteotti colui che fu il vindice di queste libertà a prezzo della vita, ripeto la parola di un grande morto che mi piace in questo momento riecheggi nell'Aula: la parola di Vittorio Emanuele Or-

lando, il quale disse: questo deputato, ucciso perchè deputato, come deputato, perchè come deputato rappresentava nel Parlamento la volontà popolare, resterà all'ordine del giorno permanente dell'istituto parlamentare.

CESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Onorevoli colleghi, in questa trentennale ricorrenza, il gruppo della Democrazia cristiana rende omaggio reverente al nome e al sacrificio di Giacomo Matteotti, e così facendo si ricollega alla storia vissuta dai suoi vecchi combattenti, quando con gli altri partiti democratici italiani si tentò di porre un argine alle forze anti-parlamentari e totalitarie che, con la soppressione di tanti uomini liberi, come il nostro, come Amendola, come Rosselli, come don Minzoni, avanzavano spaventosamente verso la soppressione delle libertà. In questo tempo di impegno diffuso per le esigenze di progresso sociale del popolo italiano, potrei io, veneto, ricordare qualche aspetto particolare della figura del socialista Giacomo Matteotti specialmente riferito alla urgenza delle istanze della sua terra tribolata, per condividere l'ansia di giustizia di un popolo numeroso e povero. In questo momento però, e in quest'Aula, sia consentito anche a me vedere in Giacomo Matteotti soprattutto l'eroico difensore delle libertà parlamentari. Per queste libertà egli sacrificò la sua vita; e a noi, che in questa giornata laboriosa fatichiamo perchè nel costume del nostro Paese si radichi profondamente la democrazia, il nome e il sacrificio di Giacomo Matteotti sia di esempio e di monito, perchè non desistiamo mai da questo storico impegno morale e politico, perchè per esso sappiamo compiere qualunque sacrificio.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, a trenta anni di distanza dal giorno tragico che oggi rievochiamo, noi tutti risentiamo ancora in noi le stesse emozioni, la stessa commozione che ci sopraffece allorquando la notizia, inattesa ed orribile, si diffuse per il Paese. Forse gli assassini di Giacomo Matteotti e i loro mandanti credettero per un istante di avere semplicemente creato un fatto capace di nutrire non più di una notizia di cronaca, sia pure una rilevante notizia di cronaca. Ma, senza prevederlo, avevano dato invece l'avvio ad un grandioso movimento di masse popolari che doveva caratterizzare un intero capitolo della nostra storia nazionale. E a volte viene da chiedersi se in realtà quel capitolo già si sia chiuso o non si tenti invece ancora da alcuno di prolungarlo, sia pure inutilmente, attraverso i tempi. Movimento di carattere storico quello che si aprì con l'uccisione di Giacomo Matteotti, e per le cause palesi e riposte dell'orribile delitto, e per il modo col quale fu compiuto e per le conseguenze che se ne determinarono. Le cause innanzi tutto: la resa a discrezione della vecchia classe dirigente del nostro Paese agli impulsi sovvertitori di una forza reazionaria che rappresentava per l'Italia il peggiore destino; l'odio forsennato che era stato predicato dalle più alte e autorevoli cattedre contro lo schieramento più avanzato delle masse popolari, contro il socialismo; ed anche la crisi ideologica ed organizzativa in cui il movimento operaio del nostro Paese da alcuni anni era piombato. Poi il modo del delitto che fu antesignano — oggi possiamo saperlo — di quella orribile e crudele barbarie che poi, attraverso alla guerra fascista di Spagna ed alla seconda guerra mondiale condotta in spietati metodi dal fascismo e dal nazismo, doveva imprimere un sigillo di ferina criminalità nella storia dell'umanità che con grande fatica è impegnata attualmente a cancellarlo.

E le conseguenze del delitto, che si riassumono nel prorompere dell'indignazione, della ira, del furore popolare, nel desiderio irresistibile del ritorno a libere istituzioni, raffrenato ed eluso dal timore dei troppi pavidi che non avevano ancora compreso che solo attraverso alla lotta generale delle masse potevano essere riconquistate le libertà che il fascismo aveva distrutto. Così vennero disperse le energie possenti che avrebbero potuto, con venti anni di anticipo, riportare l'Italia su un piano di democrazia e di indipendenza, quei venti

anni durante i quali tanti si chiesero se il sacrificio e il martirio di Giacomo Matteotti non erano stati dunque inutili e vani.

Tanto più sullo sfondo di quella situazione politica campeggia la personalità di Giacomo Matteotti — risoluto ed intransigente nelle sue passioni, nella sua fede, nei suoi odi e nei suoi amori. Saldo nella sua idealità, e nei suoi convincimenti, Giacomo Matteotti era nato per essere l'uomo delle congiunture decisive. Negli anni precedenti alla nascita del fascismo e nei primi anni del suo disfrenarsi, egli era rimasto in un'ombra modesta, quasi in disparte; ma si era fatto avanti allorchè molti che avevano padroneggiato la scena politica negli anni facili preferirono abbandonarla e trarsi a loro volta prudentemente in disparte. Per queste sue caratteristiche morali e spirituali Giacomo Matteotti era assai più vicino ai comunisti di quanto non si credesse allora e di quanto ancora oggi non si voglia far credere. E io penso anzi che i comunisti siano stati, nei venti anni del fascismo, gli eredi più diretti della sua coraggiosa volontà di lotta inflessibile contro la dittatura. Molto più comunque lo furono di tanti altri che, al loro tardo e cauto risveglio, se ne appesero al capezzale l'effige incorniciata. Si vuole che Giacomo Matteotti abbia con la vita pagato più che altro la sua fiera opposizione ad una legge elettorale che mirava a frodare e frodò la volontà popolare. In verità Giacomo Matteotti aveva avvertito questa legge come l'attentato più temerario e minaccioso alla libertà, più ancora che lo fosse una aperta dittatura, la quale, suscitando la ira sdegnata delle parti più combattive ed avanzate del popolo, tiene sempre sveglia la volontà della riscossa. Perchè la finzione democratica è, essa, la peggiore nemica della democrazia, in quanto la svaluta ed umilia di fronte a quelle masse popolari che debbono invece onorarla per farsene presidio e per difenderla. E quando questo processo d'involuzione della democrazia non trova riparo, allora veramente i maggiori pericoli sovrastano. Non per nulla gli assassini di Matteotti trovarono, allora, giudici tanto compiacenti che permisero loro di girare poi per venti anni indisturbati e trionfanti per le strade del nostro Paese!

Giacomo Matteotti dovette restare a lungo nel rifugio offertogli dal cuore del popolo che ne custodiva con venerazione il ricordo. E il popolo dovette insorgere, combattere, pugnare e vincere perchè Giacomo Matteotti potesse tornare in piena luce, offerto alla glorificazione di tutti gli italiani.

Oggi il suo nome è ovunque, la sua effige è familiare a tutti. Ma forse il suo animo non è stato ancora completamente discoperto ed illuminato, chè altrimenti non si cercherebbe di adoperare il suo nome come strumento di divisione fra le masse popolari. (*Commenti e proteste dal centro*). Io credo che così facendo si arrechi l'offesa maggiore al ricordo di Giacomo Matteotti. È nell'unanimità dei sentimenti che suscita il suo sacrificio, patrimonio dell'intera Nazione, che noi possiamo essere degni del suo insegnamento. Contenderlo o contendere su di lui significa misconoscerne la grandezza. E i comunisti italiani e i parlamentari del Partito comunista deprecano che ciò avvenga. In questo spirito essi uniscono le loro parole a quelle qui già pronunciate in onore di Giacomo Matteotti.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa con viva e sincera commozione alle nobili parole che sono state pronunciate qui da tutti i settori di questa Camera. Figure come quella di Giacomo Matteotti, che pure fu uomo di parte, ed a cui personalmente chi vi parla ebbe la ventura di essere molto vicino, trascendono nella storia del Paese da ogni confine politico e rimangono in questa storia come fari, la cui luce illumina tutti, senza divisioni di parte, e diventa sempre più intensa a mano a mano che passano gli anni.

Studioso di cose economiche e sociali, ma anche politico, e quindi politico dotato di una non comune preparazione, Gacomo Matteotti, come è stato detto qui da tutti gli oratori, onorò il Parlamento italiano, nel suo compito di legislatore e di combattente per il socialismo. Fu uno strenuo difensore dei beni poli-

tici essenziali per il nostro mondo moderno e per la civiltà moderna, beni che sono rappresentati dalla pace, dalla libertà e dalla giustizia sociale. Dedicò tutta la propria esistenza, con una attività veramente instancabile, di cui ricordo personalmente con intensa commozione le manifestazioni cui ebbi la fortuna di assistere, agli interessi della collettività ed all'amministrazione della cosa comune. Fu un uomo ed un cittadino nel senso più ampio e più bello che noi possiamo dare a queste parole. La sorte gli consentì di morire come aveva desiderato, come un mitico eroe che si immola nella trincea in cui difende i propri ideali contro la violenza e la sopraffazione fanatica. Aveva ben vaticinato che i suoi assassini avrebbero ucciso con lui soltanto fisicamente un uomo, ma che l'idea che egli rappresentava sarebbe vissuta e si sarebbe rafforzata con il sacrificio. Gli iconoclasti possono distruggere tutto ciò che di materiale ci circonda, ma se resta soltanto l'idea essi non distruggono nulla. Questo è il grande insegnamento, a mio avviso, che ci ha lasciato la luminosa figura di Giacomo Matteotti.

L'Italia repubblicana si inchina oggi al ricordo di Giacomo Matteotti, ad attestare che l'idea non è stata uccisa con lui e che lo sguardo di tutti è oggi più che mai rivolto alla luce brillante che emana dal suo sepolcro.

PRESIDENTE. Perchè, onorevoli colleghi, tra le date tragiche, che segnano indelebilmente il calendario politico italiano, questa è la più dolorosa? Perchè con l'assassinio di Giacomo Matteotti si era voluto allora pugnalare alle spalle il Parlamento italiano.

Ma, poichè, come disse il grande scomparso e come è stato qui autorevolmente ricordato, le idee sopravvivono alla vita degli uomini e muoiono soltanto, nobilmente, con il nascere di altre idee, il Parlamento è rimasto vivo e vivrà fintanto che vi saranno uomini disposti a difenderlo anche a prezzo della loro vita.

A tutti i familiari che piangono la perdita di Giacomo Matteotti, di questa lampada che si spense nel lontano 1924, va il nostro commosso e vibrante pensiero.

Onorevoli colleghi, io ho accolto la proposta testè fatta; pregherei soltanto di sospendere la seduta fra un'ora, alle ore 18, se l'Assemblea non ha niente in contrario.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari ».

Come il Senato ricorderà, nella seduta antimeridiana si è iniziata la discussione dell'articolo 6 ed è stato respinto l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Fortunati ed altri.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Menghi ed altri.

FORTUNATI. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io ritengo che l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi come articolo 8-*quater* debba essere discusso prima di questo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Anche la maggioranza della Commissione riconosce che l'emendamento *sub* articolo 8-*quater* deve avere la precedenza.

Propongo pertanto che l'articolo 6 venga per il momento accantonato e che venga discusso, insieme con gli emendamenti ad esso relativi, unitamente all'articolo 8-*quater* e agli altri emendamenti connessi per materia.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Io credo che il mio emendamento vada discusso in sede di articolo 6, perchè nell'articolo 8 si fa una casistica di riduzioni, mentre la mia proposta riguarda una questione di massima.

PRESIDENTE. Ritengo che sia più opportuno accantonare per il momento l'articolo 6. Passiamo pertanto all'articolo 7. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7.

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulti una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile.

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire al testo dell'articolo il seguente:

" Quando dalla somma degli elementi indicati nell'articolo 5 risulti un reddito imponibile inferiore al 6 per cento ovvero una perdita l'imposta è ridotta in ragione di 10 volte il rapporto tra il minore reddito rispetto al 6 per cento, o fra la perdita, e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento dell'imposta commisurata al patrimonio imponibile"».

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

STURZO. Nel mio discorso ho accennato i motivi di questo emendamento. Io sarei lieto di sentire l'opinione della Commissione e dell'onorevole Ministro in proposito. Io l'ho presentato esclusivamente per rettificare una situazione che altrimenti sarebbe, nell'armonia della legge, abbastanza illogica perchè mentre con l'articolo 7 si dà una riduzione graduale per la società o l'ente che invece di reddito ha delle perdite, e si colpisce solo il reddito superiore al 6 per cento, la zona intermedia dall'1 per cento di utili al 6 per cento di utili, si troverebbe nella condizione di pagare il 0,75 sul patrimonio mentre dalla sua azienda ricava solo del reddito inferiore al 6 per cento. L'equilibrio fra patrimonio e reddito imponibile, nel caso denunziato, agli effetti fiscali, non è mantenuto.

Desidererei sentire il parere della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Il congegno di questa imposta è stato sufficientemente spiegato. Indubbiamente può fare impressione sentire che venga pagato il tributo quando il reddito è inferiore al 6 per cento, e si tende ad ottenere una agevolazione non solo quando, come nel disegno di legge, vi sia una perdita ma anche quando vi sia solo un reddito inferiore al 6 per cento. Bisogna però ricordare che l'imposta di cui discutiamo oltre quel carattere personale di cui si è tanto parlato, tendente cioè a sostituire nella sua funzione la complementare che incide sulla persona fisica, ha anche un carattere surrogatorio per cui l'imposta di negoziazione da oggi in poi non viene più pagata. Ora gli enti che hanno un reddito inferiore al 6 per cento — ed a ciò si riduce la questione — quando si trovano in questo stato di minor favore di produzione sono agli effetti dell'imposta di negoziazione esonerati dal pagamento dell'imposta stessa? Indubbiamente no. Questa imposta che oggi viene a sostituire l'imposta di negoziazione e che quindi, per questo lato, ha un carattere surrogatorio non può usare un trattamento di maggiore agevolazione di quello che potrebbe essere usato da una imposta attualmente in vigore. Ed è questa la ragione, onorevole senatore Sturzo, per cui mentre si considera la situazione di codesta azienda, d'altra parte si pensa che per la natura spiccatamente surrogatoria dell'imposta sulle società che sostituisce quindi l'imposta di negoziazione non vi sia una ragione per poter adottare il sistema

che ella propone. Peraltro dev'esser fatta una considerazione ovvia. Se una società non rende per un anno, due o tre od anche oltre è ovvio che questa società debba chiudere i battenti e quindi non vi è alcuna preoccupazione che la imposta odierna sia tale da dover incidere sul capitale, così come è stato prospettato. È per questa ragione che la Commissione dichiara di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore Sturzo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore di maggioranza e dichiara di essere contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, insiste sul suo emendamento?

STURZO. Avrei desiderato ascoltare a questo punto il parere del rappresentante della Commissione dell'industria.

Secondo il senatore Zotta, si tratta di società che non sarebbero vitali, e proprio per questo verrebbe data una spinta di più perchè muoiano al più presto. Fatta questa osservazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Torniamo all'articolo 6. Ritengo che sia anzitutto opportuno darne nuovamente lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito, indicato nell'articolo 5, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'emendamento aggiuntivo dei senatori Menghi ed altri, sarà forse opportuno che il senatore Tomè illustri il suo emendamento aggiuntivo.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Penso che prima di discutere il mio emendamento sia opportuno discutere l'emendamento proposto dal collega Menghi, perchè il mio concerne un settore specifico della cooperazione mentre l'emendamento del collega Menghi è di carattere generale. Potrebbe darsi che la risoluzione sul piano generale sia per me soddisfacente e che io ritirassi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento dei senatori Menghi, De Giovine, Focaccia, Calauti, Ferrari, Ceschi, Romano Domenico e Bosia.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" Per le cooperative di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, l'aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta al 5 per cento, semprechè ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere *a*) e *b*) " ».

PRESIDENTE. A questo emendamento i senatori Pastore Raffaele, Fortunati, Pesenti, Bosi, Cermignani, Voccoli e Boccassi hanno proposto di aggiungere il seguente periodo:

« Le stesse agevolazioni saranno concesse alle cooperative agricole che abbiano i requisiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ».

Il senatore Menghi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MENGHI. Nell'articolo 3, ai nn. 1 e 1-*bis*, sono indicate le cooperative esenti dall'imposta, giusta l'emendamento da me presentato al testo dell'articolo 3, n. 1, redatto dalla Commissione finanze e tesoro. Rimangono, tutta-

via, soggette al tributo numerosissime cooperative meritevoli di particolari agevolazioni da parte dello Stato, in quanto svolgono una funzione altamente sociale insostituibile con l'azione esercitata dall'organizzazione capitalistica nel settore della produzione in genere, ma soprattutto del settore agricolo di ogni specie e in particolar modo quelle della valorizzazione dei prodotti agricoli.

Le cooperative operanti nel settore dell'agricoltura sono obbligate a svolgere la loro attività soltanto nell'àmbito dei soci e questi debbono essere agricoltori, come ne fa obbligo in modo particolare l'articolo 23 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1577. Queste cooperative realizzano, anche se non esprimono nei loro statuti le clausole di cui all'articolo 26 del sopracitato decreto-legge del 1947, n. 1577, quei princìpi della mutualità di cui è fatto cenno nell'articolo 45 della Costituzione. Anche le altre cooperative, però, di consumo e di lavoro, operando senza fini speculativi, attuano in misura più o meno elevata i princìpi della mutualità. La cooperazione integra il sistema economico produttivo del Paese, soprattutto a vantaggio delle classi meno abbienti; sicchè è dovere del Parlamento congegnare questa legge in modo da non turbare non solo e non tanto gli interessi quanto lo stato d'animo dei cooperatori. Essi, infatti, a seconda dei settori economici in cui opera la cooperazione rinunciano a parte dei salari; ricevono per i prodotti conferiti un prezzo inferiore a quello effettivamente realizzato dalla stessa cooperativa; corrispondono nelle cooperative di consumo un prezzo più elevato di quello che potrebbe essere richiesto dalle cooperative stesse allo scopo di fornire la propria impresa dell'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento.

Ma tali attrezzature, per quanto cospicue, sono sempre notevolmente inferiori a quelle delle imprese capitalistiche similari. Invero, soprattutto le cooperative per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli corrispondono ai conferitori il prezzo dei prodotti stessi dopo di averne effettuata la lavorazione, la trasformazione e la vendita.

A me sembra che lo Stato, come tutela il risparmio costituito presso gli Istituti di credito, abbia anche il dovere di tutelare il risparmio che il ceto meno abbiente riesce a costituirsi presso la cooperativa di cui fa parte, quando il risparmio stesso non sia frutto del mancato pagamento dei tributi.

Le agevolazioni tributarie di una certa consistenza a favore delle cooperative sono soltanto quelle previste dall'articolo 65 della legge del registro, ma esse sono date alle cooperative nel primo decennio della loro costituzione ed in quanto si impongono limitazioni e controlli che sono ignorati dalle imprese capitalistiche similari. Di tutto ciò è bene tenga conto il Senato nel congegnare l'applicazione di questa legge alle cooperative. Ad ovviare al pericolo che la cooperazione camuffi imprese speculative basta l'adozione dei seguenti accorgimenti: 1) limitare le agevolazioni alle sole cooperative che operano soltanto con i propri soci, salvo il caso di quelle che per legge sono espressamente autorizzate ad effettuare operazioni anche con estranei; 2) impedire che le cooperative distribuiscano dividendi superiori al tasso legale degli interessi e ripartiscano ai soci le riserve durante la loro esistenza. (*Approvazioni*).

Per quel che riguarda poi l'entità della esenzione noi abbiamo chiesto il 5, ma per la cifra io mi rimetto ad una valutazione equa che la Commissione vorrà fare. Sentirò pertanto la Commissione ed eventualmente replicherò per aderire o meno alla sua proposta. Mi preme, però, a questo punto, rilevare che l'onorevole Trabucchi, il quale ha chiesto che il mio emendamento si discutesse insieme al suo, rende ancora più difficoltosa l'esenzione a favore delle cooperative, perchè mentre io ho posto due condizioni, la limitazione del dividendo e il divieto di distribuzione delle riserve durante l'esistenza della società, egli chiede anche che in caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio deve essere distribuito per altruismo, per beneficenza. Questo è enorme. Povere cooperative che per parecchi anni non hanno distribuito dividendi per costituirsi un patrimonio, al momento dello scioglimento, debbono dare questo patrimonio faticato a beneficio di altri. Sarebbe una vera ingiustizia.

Pertanto dichiaro fin d'ora di non poter accettare l'emendamento del senatore Trabucchi. (*Approvazioni*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Prendo la parola perchè ho presentato un emendamento all'emendamento, un emendamento cioè che riduce l'imposta del 70 per cento. Il mio emendamento ha quindi una portata superiore a quello del collega Menghi. È evidente, pertanto, che dovrà essere posto in votazione prima. Colgo l'occasione per sviluppare le mie proposte, così da accelerare la discussione.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 8-*quater* presentato dai senatori Fortunati, Minio ed altri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*quater*.

L'imposta è ridotta del 70 per cento per le Casse rurali ed artigiane, per le cooperative ed i loro consorzi retti con i princìpi e la disciplina della mutualità, nel cui statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinaria e, nel caso di cooperative di abitazioni, sia tassativamente fissato il regime della proprietà indivisa. La riduzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che i requisiti e le condizioni suindicati non sono di fatto osservati.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. Il collega Menghi ha già impostato il problema di carattere generale, per cui è necessario addivenire ad una riduzione dell'aliquota. Mi pare che da questo punto di vista non vi sia questione di divergenza, perchè sono state presentate da diversi senatori di diversa parte politica varie proposte: vi è l'emendamento del collega Menghi, vi è quello del collega Trabucchi, vi sono i nostri emendamenti. Tutti gli emendamenti tendono a ridurre l'aliquota di imposizione per gli organismi cooperativi.

Ci sia, quindi, consentito di dichiarare che già la presentazione di diversi emendamenti è la conferma sperimentale della bontà razionale, politica e sociale, di tutto quello che finora abbiamo sostenuto noi. Se la proposta di legge fosse legittima; se le cooperative fossero perfettamente assimilabili a tutte le altre società, non si capirebbe perchè gli stessi senatori, che pure hanno sostenuto le tesi ufficiali, presentano emendamenti per la riduzione dell'aliquota. È veramente una conclusione strana e paradossale! Ciò stà a significare, evidentemente, che lungo la via i colleghi si sono accorti della luce. Ebbene, noi ringraziamo i colleghi che hanno incominciato a vedere! Ma se vogliono incominciare a vedere veramente, devono rendersi conto che occorre vedere sino in fondo.

Allora io ripeto quello che ho già cercato di spiegare a più riprese: non sono d'accordo, cioè, con i colleghi della maggioranza che impostano una richiesta di agevolazioni o di semi-esenzione. La giustificazione è un'altra. La struttura delle cooperative è economicamente tale per cui — è una parola d'ordine che girerà per tutta l'Italia! — il rapporto tra reddito fiscale e capitale fiscale non può essere assunto con lo stesso significato e con la stessa portata del rapporto tra reddito fiscale e capitale fiscale nelle società vere e proprie di capitali. Se tra dieci, venti o trenta anni le cose saranno cambiate nel nostro Paese, saremo lieti di prenderne atto; ma per ora il rapporto reddito fiscale e capitale fiscale nelle cooperative è tale che applicare ad esse il meccanismo previsto per le società ordinarie, significherebbe porre le cooperative non su un piano di eguaglianza, bensì su un piano di netto sfavore.

È questa, economicamente e tributariamente, la legittimazione dei nostri emendamenti. Era ed è, certamente, più razionale non assoggettare le cooperative a questo tributo, prevedendo per le cooperative un altro tributo. Per ora il Senato è stato di diverso avviso. Bisogna sin d'ora, però, configurare uno strumento di « attenuazione », per cercare di ren-

dere un po' razionale quello che irrazionale è in partenza.

Il *quantum* della riduzione deve essere esaminato alla luce di queste proposte: 15 per cento, 10 per cento, 5 per cento: rispettivamente tesi ufficiale, tesi Trabucchi, tesi Menghi. La nostra massima proposta è di ridurre del 70 per cento l'imposta, cioè di configurare un'aliquota pari a 4,5 per cento. Sussiste, però, anche un'altra nostra proposta, che è più vicina alla tesi Trabucchi di quello che non sia la tesi Menghi: riduzione, cioè, del 50 per cento dell'imposta e, quindi, aliquota pari a 7,5 per cento.

Perchè abbiamo noi posto la misura della riduzione del 70 per cento? Non siamo stati mossi dalla volontà di creare una situazione di particolare favore per le cooperative. L'analisi dei dati di bilancio, che avevamo a nostra disposizione, ci ha fatto intravvedere che la riduzione del 70 per cento del debito di imposta tende a porre, in realtà, su un piano di relativa eguaglianza la situazione di taluni organismi cooperativi e la situazione delle società per azioni. Il debito di imposta di talune cooperative tende, con tale nostra proposta, ad avere, dal punto di vista economico-finanziario, il significato che assumerà il debito di imposta degli altri soggetti passivi del tributo.

Ecco la ragione essenziale della nostra impostazione. Ecco i motivi, che ci hanno guidato finora e guideranno in seguito la nostra opposizione, per quanto riguarda il settore delle cooperative, all'impostazione che è stata data al tributo in esame.

Quale seguito avranno le proposte? Io non so se all'ultimo momento, come stamane, comparirà un altro emendamento che non propone più 5 o 10 per cento, ma indicherà un'altra misura ...

ZOLI. Lo sa perfettamente.

FORTUNATI. Non lo so: ieri l'emendamento è stato annunciato, ma finora, che io sappia, non è stato presentato.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. È già stampato. Esiste un foglio suppletivo di emendamenti.

FORTUNATI. Allora la scala delle proposte è questa: 15; 10; 9; 5; 4,5. Andiamo perciò da 4,5 a 15 attraverso 9. Sta bene: una conclusione deve però essere subito tratta.

Ho già detto che il fatto materiale della presentazione degli emendamenti è estremamente significativo. Credo che nessuno possa contestare la significatività. D'altra parte, se anche la maggioranza intende già arrivare alla soluzione « 9 », credo che, dal punto di vista politico, si possa già parlare di una nostra vittoria!

DE BOSIO. Sarà una vittoria di tutti.

FORTUNATI. Come è stata giustificata in sede di discussione generale l'impossibilità di accoglimento delle nostre proposte? Non c'era niente da fare; si potevano introdurre soltanto lievissime modificazioni dell'aliquota e lievissimi aumenti dei limiti di capitale e di patrimonio. Scendere già, per l'aliquota, da 15 a 9 per cento non credo si possa qualificare come lievissima flessione.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non siete contenti?

FORTUNATI. Non siamo contenti, perchè tutto questo sta a significare che le vostre argomentazioni erano sostanzialmente artificiose. Se si riconosce ora la necessità di scendere dal 15 al 9 per cento, la si riconosce evidentemente per il fatto che si è incominciato a sentire il peso dell'opposizione e ad analizzare e studiare la situazione. Ebbene, noi diciamo: quando sentirete ancora più la nostra pressione, e incomincerete ad analizzare e studiare meglio la situazione e vedrete dall'esame di massa di decine e centinaia di bilanci le autentiche situazioni delle cooperative in confronto a quelle delle società ordinarie, vi renderete conto che le nostre istanze non erano determinate da aspirazioni ad aree di privilegio, ma erano legittimate dalla necessità (una volta fissato il principio dell'assoggettamente al tributo delle cooperative) di mettere le cooperative su un effettivo piano di uguaglianza.

È per questo che noi manteniamo la nostra richiesta principale, lieti evidentemente di passare poi a dare il nostro appoggio alla pro-

posta del senatore Menghi. Daremo anche il nostro appoggio, sebbene meno lieti, ad altra soluzione che più si avvicini alla nostra richiesta limite: aliquota 7,5 per cento. Ma sia ben chiaro che nel Paese e nell'altro ramo del Parlamento su questa questione la lotta sarà ripresa in maniera chiara, aperta e netta. Noi siamo certi, onorevole Ministro, che da questa lotta uscirà alla fine convinto anche lei. Così tutti gli amici della cooperazione finiranno per essere d'accordo nel constatare che l'imposta sulle società può essere applicata ed organizzata in un dato modo per le società per azioni, ma che per le cooperative si deve eventualmente ricorrere ad altro congegno tributario. Questa è la soluzione, secondo noi, razionale. L'insistenza a chiedere una riduzione che può apparire eccessivamente intensa (70 per cento) non è di natura polemica. L'esperienza cooperativa del collega Menghi è una riconferma della razionalità della nostra tesi. Il calcolo che noi abbiamo fatto (aliquota 4,50 per cento) e quello che ha fatto il collega Menghi (aliquota 5 per cento) dimostrano che non siamo stati ispirati da criteri di lotta politica in sè e per sè; ma che siamo stati ispirati da criteri di carattere economico e politico-economico nella valutazione delle proposte e delle scelte.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 8-*ter*, presentato dai senatori Trabucchi, Piechele, Spagnolli, Bussi, Braccesi e Vaccaro, che riguarda la stessa materia.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*ter*.

L'aliquota della imposta dovuta sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile è ridotta al 10 per cento per i redditi delle società cooperative, indicate al n. 1) dell'articolo 3, che abbiano tutti i requisiti dallo stesso articolo stabiliti, ma siano soggetti all'imposta perchè il relativo capitale, o patrimonio, od entrambi eccedano i limiti ivi previsti.

PRESIDENTE. Faccio presente che i senatori Piola, Amigoni, Focaccia, Clemente, De Giovine e Corbellini hanno proposto di sostituire alle parole « 10 per cento » le altre « 9 per cento ».

Senatore Trabucchi, accetta questa modificazione?

TRABUCCHI. L'accetto.

PRESIDENTE. Si dia adesso lettura del comma aggiuntivo proposto dal senatore Tomè.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" Nelle società cooperative aventi per oggetto la manipolazione, la trasformazione, la vendita dei prodotti conferiti dai soci, il patrimonio imponibile, da porsi a base della determinazione del reddito percentuale, comprenderà anche il valore dei prodotti conferiti, determinato in base alle mercuriali in atto al momento della dichiarazione di cui all'articolo 10 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TOMÈ. Credo opportuno intervenire in questo momento perchè praticamente, attraverso l'emendamente del collega Menghi, si pone in discussione anche la sostanza dell'emendamento da me proposto. Il mio emendamento infatti riguarda specificamente la cooperazione agricola, e nell'emendamento Menghi si comprendono, nella riduzione dell'aliquota proposta, anche le cooperative agricole, per cui, se tale emendamento viene votato, potrebbe cadere quello da me presentato.

Quale differenza vi è tra le richieste contenute negli emendamenti Menghi, Fortunati e Piola, e quelle contenute nel mio? Che le loro proposte sono ancorate ad una situazione generale delle cooperative, situazione constatata ed affermata nel senso che non vi è diretto rapporto tra patrimonio sociale e reddito imponibile e che il patrimonio sociale, per le cooperative in genere, è minimo in confronto del capitale sociale delle società di capitali. Ciò si verifica in maniera particolarissima nelle società cooperative agricole.

Ne parlai già in sede di discussione generale. Illustrai allora come nelle cooperative di trasformazione dei prodotti agrari, la società ha già la disponibilità della materia prima, per cui quella parte di capitale sociale che normalmente, nelle società non cooperative, è destinata all'acquisto della materia prima, qui non occorre.

Anche quella parte di capitale sociale che nelle società di capitali è destinato agli impianti, nelle cooperative agricole di trasformazione è meno richiesta perchè la cooperativa può finanziarsi presso Banche mediante pegno sui prodotti conferiti; talchè è possibile erigere gli impianti ed iniziare la attività con capitale minimo ricorrendo immediatamente ai finanziamenti.

Di più: le cooperative agricole fruiscono di contributi da parte dello Stato. È noto che la legge sui miglioramenti fondiari consente una contribuzione fino al 30 per cento a favore delle iniziative proprie di queste cooperative e che la legge sui fondi di rotazione concede altri benefici, attraverso i quali la cooperazione agricola ha la possibilità di avere finanziamenti a bassi costi. Quindi si arriva alla conclusione che necessariamente la cooperazione agricola deve essere trattata in misura differenziata da tutti gli altri tipi di società non cooperative, ma anche di cooperative non agricole.

Il sistema da me proposto, a differenza di quanto non si abbia con l'emendamento degli altri colleghi (che riduce generalmente l'aliquota per tutte le cooperative), segue da presso la natura diversa delle cooperative agricole a seconda del tipo di prodotto che lavorano. Infatti l'elemento materia prima lavorata o raccolta entra con un valore diverso. Io propongo sostanzialmente che ai fini della determinazione del rapporto percentuale tra capitale sociale e reddito della società (per l'applicazione dell'aliquota del 15 per cento) si aggiunga al capitale sociale della cooperativa, così come appare dall'atto costitutivo, il valore del prodotto. Infatti il valore del prodotto corrisponde a quella parte di capitale che nelle società di capitali deve normalmente essere sottoscritto. Adottando questo sistema avremo un tributo con conseguenze diverse a seconda del prodotto conferito.

Ad esempio, nelle latterie sociali, avendo il latte un valore modesto, il prodotto giocherà meno e giocherà invece di più negli essiccatoi bozzoli, negli essiccatoi tabacchi, nelle cantine sociali.

Il mio emendamento ha una sua struttura tecnica che meglio si adatterebbe allo spirito della legge e alla stessa struttura della cooperazione agricola. Ora, si deve anzitutto stabilire se dobbiamo assumere questo mio sistema specifico per il trattamento da farsi alla cooperazione agricola o se invece si debba restare nello schema generale previsto dai colleghi. Questo è il primo punto da risolvere, che mi sembra di carattere pregiudiziale. Venendo al merito e volendo esprimere un mio giudizio sulla rispondenza delle aliquote ridotte, proposte per la cooperazione, da una valutazione che la esperienza mi consente, posso affermare che, per esempio, nel campo delle cantine sociali si potrebbe arrivare a qualcosa come il 50 per cento per non creare delle situazioni di svantaggio nei confronti delle corrispondenti società non cooperative. Su questo argomento mi sono espresso in sede di discussione generale basandomi su statuti di enti funzionanti che conosco personalmente; ho portato dati concreti. Il mio avviso sulle varie proposte è per una riduzione dell'aliquota dal 15 al 7,50 per cento. Se vogliamo mantenere il trattamento della cooperazione su un piano di giustizia e di perequazione tributaria nei confronti delle società non cooperative, non si dovrebbe andare oltre.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso sui vari emendamenti.

TRABUCCHI. Anche a nome della maggioranza della Commissione desidero fare presente che le questioni sono di triplice ordine (per riunire così insieme tutti i vari emendamenti proposti): questione circa le cooperative che devono essere soggette al tributo e quindi circa le cooperative che si vogliono parzialmente esonerare dal tributo, circa le cooperative cioè per le quali si vuole che il tributo sia applicato in misura minore; questione relativa alla misura del tributo e questione relativa al termine di raffronto per la determinazione

del reddito minimo al di sopra del quale si applica il tributo sul reddito. L'emendamento Menghi differisce dagli altri nei riguardi delle cooperative alle quali si dovrebbe applicare la riduzione del tributo in quanto nell'emendamento è chiesto soltanto che concorrano le circostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, mentre in tutti gli altri emendamenti si persiste nella tesi del Ministero e della Commissione per cui devono essere richiesti gli elementi *a*), *b*) e *c*). Per spiegare la differenza fra i due testi proposti va ricordato che l'articolo 27 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 stabilisce un principio generale che cioè agli effetti tributari si presuma la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenuti tre ordini di clausole: 1) divieto di distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale versato; 2) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; 3) devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intiero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale versato e i dividendi maturati, a scopi di pubblica utilità.

Nell'emendamento Menghi non è richiesto il terzo elemento, perchè, dice il senatore Menghi, queste cooperative non possono rinunciare al capitale che si sono create destinandolo preventivamente a scopo di beneficenza, ma debbono prevedere il relativo riparto tra i soci quando la società finisce.

La maggioranza della Commissione è contraria, e ritengo che sia contrario anche il Ministero, all'esclusione di questo terzo elemento, perchè è proprio il terzo elemento che caratterizza il fatto che le cooperative non nascondano una associazione di proprietari, conduttori e produttori, che vogliano insieme provvedere alla trasformazione dei loro prodotti agricoli come esercizio di autonoma attività di natura economica.

D'altra parte se è proprio caratteristica di alcuni tipi di cooperative che accumulino un notevole patrimonio sotto forma di impianti, si può pensare che il reddito in tal caso sia frutto più ancora che dell'attività dei cooperatori, del patrimonio consistente negli impianti, nell'avviamento, in tutto quel complesso patrimoniale cioè che è caratteristica comune delle grandi aziende. In questi casi si può ritenere giusto fare una riduzione solo in quanto il patrimonio che si incrementa sempre più — in linea di fatto — sia destinato a fini di beneficenza pubblica o di pubblica utilità, e non costituisca in fondo una riserva che viene a crearsi a favore dei soci conferenti.

Ecco perchè la maggioranza della Commissione insiste sul mio emendamento emendato dal senatore Piola, nel senso che debbano concorrere tutti e tre gli elementi previsti dall'articolo 27, con l'aggiunta che porta l'emendamento all'articolo 13-*bis*, tendente a concedere alle cooperative che non hanno gli statuti in regola da questo punto di vista, la possibilità di mettersi in regola entro breve termine.

Sempre nei riguardi del soggetto passivo dell'imposta, che avrebbe diritto alla riduzione, c'è l'emendamento del senatore Fortunati e di altri tendente a concedere una riduzione di aliquote alle cosiddette cooperative agricole. Ora, anche su questo punto non possiamo che richiamarci a quello che questa mattina è stato ben chiarito: la distinzione di cui all'articolo 18 della legge 1947 si richiama agli schedari che si sono creati presso le prefetture, in sei sezioni: cooperative di consumo, cooperative di produzione e di lavoro, cooperative edilizie, cooperative di trasporto, cooperative della pesca e cooperative di cooperazione mista. Questa distinzione ha alla sua base la funzione economica delle cooperative ma non la loro intima struttura; questa mattina perciò è stato chiarito che nell'articolo 3, n. 1, si intendono comprese tra le cooperative di lavoro anche quelle agricole e quelle della pesca, purchè ci siano solo soci lavoratori, che lavorino cioè la terra con le loro braccia, e soci pescatori, che peschino; laddove ad altri effetti possono essere considerate cooperative, per esempio, della pesca, anche le cooperative nelle quali non tutti i soci siano materialmente pescatori.

È stato chiarito così che, agli effetti di questa legge, intendiamo siano considerate cooperative di lavoro quelle in cui lavorano i soci, anche se si tratta di cooperative agricole. In questo senso siamo contrari all'emendamento Fortunati considerandolo contrario alle esigenze di chiarezza.

Nei riguardi della commisurazione dell'imposta diremo che ci sono state varie proposte: 4,5 per cento, 5 per cento, 7,5 per cento, 9 per cento, oltre la proposta governativa del 15 per cento. Non vorrei dire che si debba fare la media, in base alla quale avremmo un 8,5 per cento, perchè il concetto della media non può essere usato agli effetti legislativi: voglio dire però che i colleghi della sinistra, come quelli della Commissione, sanno che è sempre stata prevista la possibilità della riduzione delle aliquote per le società cooperative, in relazione al fenomeno per cui, pur esistendo notevoli impianti, e quindi una notevole capitalizzazione, con un notevole reddito, particolarmente nelle cooperative di questo tipo, cioè in quelle di cui all'articolo 3, n. 1, c'è un considerevole apporto dei cooperatori. Si era allora arrivati all'idea della riduzione di un terzo dell'aliquota e poi, come ha spiegato molto bene il senatore Zotta questa mattina, a quella aliquota del 9 per cento che sembrava destinata a ricevere il plauso di tutti, ma la cui proposta fu accolta invece con una serie di difficoltà e di contrasti. Il concetto esatto era questo: si ritiene che il reddito eccedente il 6 per cento, per essere considerato oggetto della nuova tassa, debba essere considerato prodotto dagli impianti e dal complesso delle attività, dalla consistenza patrimoniale della società, nelle cooperative in cui solo una parte del reddito può dirsi di tale natura; questa parte soltanto deve essere oggetto di imposta, non la parte calcolata pari a un terzo prodotta dal lavoro dei soci. Dal 10 per cento di aliquota si è passati al 9 per cento semplicemente per una concessione finale, perchè sembrava che su questo punto si fosse raggiunto un accordo (eravamo tutti convinti di questo).

Nei riguardi invece del termine di raffronto per calcolare il reddito minimo al di sopra del quale si deve applicare l'imposta, nei ririguardi cioè della proposta del senatore Tomè, non possiamo, sia pure con molto dispiacere, esprimere parere favorevole, il nostro dispiacere non ci può distogliere dalla retta via, che è quella della resistenza, in quanto se è vero che nelle cooperative, specialmente in quelle di produzione agricola, l'apporto dei cooperatori è dato in parte anche dalle materie prime o dal lavoro dei soci stessi, non può dirsi che questo costituisca veramente il solo capitale di cui si servono le cooperative, anche perchè è noto che in questo tipo di aziende si dànno sempre degli acconti sugli apporti, acconti di cui bisognerebbe fare detrazione se si dovesse considerare sottratto all'importo il 6 per cento del capitale annualmente conferito dai soci sotto forma di prodotti.

D'altra parte bisogna ancora tener nel dovuto conto che queste cooperative talvolta non si differenziano, per lo meno nell'attività che esse svolgono, da quelle che possono essere le associazioni di interessi di 4 od 8 grossi produttori che, pur non arrivando a creare la cooperativa, si associno per fare insieme un tipo unico di trasformazione del prodotto.

GRAVA. Non è esatto.

TRABUCCHI. Allora la Commissione ritiene che, pur applicandosi la riduzione dal 15 al 9 per il reddito eccedente il 6 per cento, non si possa accettare come base di commisurazione dell'imposta un dato che può essere assai variabile anche in relazione ai generi apportati (senza tener conto, come si diceva, degli acconti pagati) a seconda del tipo della cooperativa, della trasformazione e della manipolazione che viene fatta, e che ci si debba attenere, anche per la certezza che si deve sempre avere deliberando ed applicando delle imposte, ad un concetto semplice come quello della riduzione generica dell'aliquota.

Così la Commissione, pur accettando anche l'emendamento Piola all'emendamento Trabucchi, non può accettare altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, lei non si sente, con un po' di buona volontà, di venire incontro alla soluzione prospettata, evitando così una votazione?

FORTUNATI. Vorrei, onorevole Presidente, pronunciare alcune rapidissime dichiarazioni. Ho ascoltato con attenzione quello che ha riferito il collega Trabucchi. Egli ha incominciato bene nel riferire: ma poi penso abbia voluto quasi configurare l'opposizione come tutelatrice di cooperative che intendono destinare il patrimonio ai soci...

TRABUCCHI. Non è così.

FORTUNATI. Lei ha detto, a più riprese, caro Trabucchi, « Commissione » e poi ha specificato « maggioranza della Commissione ». Io ascolto con attenzione quello che dice. Debbo, dunque, dichiarare che da questo punto di vista il nostro testo è più rigoroso di quello della maggioranza della Commissione, perchè prevede addirittura la non ripartizione degli utili neanche nei limiti dell'interesse legale, oltre a escludere la ripartizione del patrimonio tra i soci. Chiarito questo, le faccio presente, onorevole Presidente, che la « distanza » non va misurata tra l'ultimo nostro emendamento e il testo della maggioranza, ma tra il primo nostro emendamento e il testo della maggioranza. La distanza non è tra 7,50 e 9; è tra 4,50 e 9. Noi possiamo discutere col collega Menghi tra 4,50 e 5; possiamo discutere col collega Tomè tra 4,50 e 7,50 (misura del resto, questa, proposta anche da parte nostra). Ma le posizioni rappresentate dal collega Trabucchi mi pare siano troppo distanti per poter essere di nuovo oggetto di transazioni, che del resto abbiamo tentato a più riprese anche ieri senza pervenire ad alcun risultato, o, meglio, pervenendo all'unico risultato, d'altra parte già scontato, di indurre il collega Trabucchi da quota dieci a quota nove!

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. In conformità agli impegni presi, la seduta sarà sospesa per tre ore.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Chiedo a lei, signor Presidente, e chiedo a tutto il Senato di non tenere seduta stasera e di rinviarla a domani. La prego di voler tener conto che da tre giorni il Senato è stato occupato in modo continuo nelle Commissioni ed in Aula, dove abbiamo affrontato discussioni di notevole importanza ed interesse. Io penso, per parlarci chiaro, che stasera una parte notevole dei colleghi non sarà presente e quelli che verranno non saranno certo in condizioni di spirito e intelligenza da poter affrontare una discussione di impegno quale la presente.

Pregherei quindi di rinviare la seduta a domani, impegnandoci di dedicare tutta la giornata a terminare completamente la discussione sul presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, hanno sentito la proposta formulata dal senatore Pastore? Prima di metterla in discussione, sento il dovere di informare il Senato su quello che è il calendario già stabilito e verso il quale noi siamo già in notevole ritardo. Se io accogliessi personalmente la proposta del senatore Pastore, sarei costretto a ritardare ancora la discussione del bilancio degli Affari esteri, che mi è stata sollecitata più volte nelle nostre riunioni dai rappresentanti di Gruppo e che io stesso ho sollecitata al Governo. Quindi il Senato sarebbe in contraddizione con sè stesso.

In secondo luogo, ho avuto richieste di non tenere seduta nei giorni di sabato e di lunedì e quindi di passare dalle due sedute di domani alle due sedute di martedì. È un po' difficile conciliare le esigenze di lavoro, delle quali tutti noi dobbiamo essere compresi, con quelle che sono le talvolta eccessive esigenze di riposo. Io mi permetterei allora di fare, di rimando alla proposta del senatore Pastore — perchè non vorrei che questa discussione assumesse un aspetto poco simpatico — una ulteriore proposta, di sospendere cioè per un'ora la seduta e di riprenderla alle ore 19 proseguendola fino alle 21 (*Approvazioni*).

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Sospendo pertanto per un'ora la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 19,10*).

Ripresa della discussione.

PASTORE RAFFAELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE RAFFAELE. Io ho presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 6 perchè in tutti gli articoli della legge si parla solo di cooperative di lavoro e di consumo. Poichè sappiamo le difficoltà e l'interpreta-

zione che dànno gli uffici fiscali, vorrei che fosse chiarito che anche le cooperative di pescatori e le cooperative agricole, composte di contadini e di braccianti, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, sono comprese nell'esenzione. Poichè il relatore ha dichiarato che nel termine « cooperative di lavoro » sono comprese anche le cooperative cui io mi riferisco, dichiaro che sono disposto a ritirare il mio emendamento qualora anche il Ministro dia la stessa interpretazione.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ho già detto ieri, e ripetuto stamani in occasione di un altro emendamento, che intendo per cooperative di lavoro anche quelle di pescatori. La stessa cosa ripeto per le cooperative agricole. Confermo, quindi, l'interpretazione data, cioè che per cooperative di lavoro si intendono anche le cooperative di pescatori e di braccianti agricoli, lavoratori diretti.

PASTORE RAFFAELE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo sui vari emendamenti in esame.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Stabilito al comma 1 dell'articolo 3 quali debbano essere le cooperative esenti dal tributo, ciò che abbiamo fatto votando l'articolo stesso, non rimaneva che determinare l'aliquota cui assoggettare le cooperative restanti, cioè quelle non escluse dal primo comma dell'articolo 3. A me pare che si sia complicata un po' la discussione perchè si è voluto intervenire una seconda volta per cercare di fare ulteriori discriminazioni. Il parere del Governo, che ho espresso, è che tutte quelle cooperative, che rientrano nelle esenzioni di cui si parla all'articolo 3, siano assoggettate ad una imposta ad aliquota ridotta per la parte commisurata al reddito. Il problema si riduce a quale debba essere questa aliquota, e diversi emendamenti sono stati presentati allo scopo. Escludo, perchè non posso accettarli per le ragioni già dette, gli emendamenti che riflettono ulteriori discriminazioni in relazione alle cooperative e società; e mi limito a osservare gli emendamenti presentati per la aliquota ridotta. Di tutti questi emendamenti approvo l'emendamento Trabucchi, che a sua volta è stato emendato dall' emendamento Piola, quello che accorda la riduzione dell'8 per cento. Il Governo è contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 8-*quater* presentato dai senatori Fortunati, Minio ed altri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*quater*.

L'imposta è ridotta del 70 per cento per le Casse rurali ed artigiane, per le cooperative ed i loro consorzi retti con i princìpi e la disciplina della mutualità, nel cui statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinaria e, nel caso di cooperative di abitazioni, sia tassativamente fissato il regime della proprietà indivisa. La riduzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che i requisiti e le condizioni suindicati non sono di fatto osservati.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all' emendamento all' articolo 6 proposto dai senatori Menghi ed altri e successivamente modificato dagli stessi presenta-

tori nel senso di ridurre l'aliquota all'8, anzichè al 5 per cento.

Comunico che sull'emendamento Menghi è pervenuta una richiesta di votazione per appello nominale da parte dei senatori Corsini e Fortunati e di altri 24 senatori.

Si dia lettura dell'emendamento nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" Per le cooperative di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, l'aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta all'8 per cento, semprechè ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettera *a*) e *b*) " ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuta una successiva richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del senatore Zelioli Lanzini e di altri 20 senatori. A' termini di Regolamento, la votazione a scrutinio segreto ha la precedenza su quella per appello nominale.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei far notare al signor Presidente che la richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata presentata quando si era già data lettura dell'emendamento per l'appello nominale. Eravamo, dunque, già in fase di votazione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, la colpa allora sarebbe esclusivamente mia, perchè il senatore Zelioli ha alzato subito la mano per presentare la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Io credevo che il senatore Zelioli volesse parlare e gli ho fatto cenno di aspettare.

CARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Io aderisco all' emendamento Menghi perchè noi dobbiamo cercare di aiutare le cooperative in quanto sono tutte a fine mutualistico, a patrimonio limitato e a responsabilità limitata.

Noi vorremmo che il cooperativismo, particolarmente interessante in questo momento speciale della nostra attività, venisse esaltato attraverso un aiuto concreto e l'emendamento Menghi viene proprio ad esaltare questa attività e questa funzione delle cooperative, anche perchè l'articolo 2512 del Codice civile prescrive il carattere mutualistico a tutte le cooperative.

Per questi motivi, darò voto favorevole all'emendamento Menghi per orientare l'attività sociale nel settore cooperativistico, che rappresenta oggi il settore più importante della nostra vita economica.

FORTUNATI. Faccio mio l'emendamento Menghi nel testo originario.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sul nuovo testo dell'emendamento Menghi.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Angelilli, Angelini Cesare, Angrisani, Arcudi, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bellora, Bertone, Bisori, Boccassi, Boggiano Pico, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Busoni, Bussi,

Calauti, Caldera, Caporali, Carboni, Carelli, Caristia, Cemmi, Cermignani, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco,

Elia,

Fantuzzi, Farina, Ferrari, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Gavina, Gerini, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grava, Grieco, Guariglia,

Iorio,

Jannaccone, Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lubelli, Lussu,

Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancino, Martini, Marzola, Mastrosimone, Menghi, Messe, Minio, Molè, Molinelli, Moro,

Negroni,

Page, Pallastrelli, Pannullo, Papalia, Pasquali, Pastore Raffaele, Pelizzo, Perrier, Pesenti, Petti, Pezzini, Piechele, Piola, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Ravagnan, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi,

Salari, Salomone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Sibille, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Spezzano, Stagno,

Taddei, Terragni, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,

Zagami, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul nuovo testo dell'emendamento Menghi:

Votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	82
Contrari	67

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. In seguito all'approvazione del testo modificato dell'emendamento Menghi, l'articolo 8-*ter* dei senatori Trabucchi ed altri e la modifica ad esso proposta dai senatori Piola ed altri restano assorbiti. Segue un articolo 8-*quater*, proposto, in via subordinata, dai senatori Fortunati, Minio, Asaro, Roda, De Luca Luca, Giacometti, Voccoli, Zucca, Giustarini, Gavina, Marzola, Molinelli, Pesenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*quater*.

L'imposta è ridotta del 50 per cento per le Casse rurali ed artigiane, per le cooperative ed i loro consorzi retti con i princìpi e la disciplina della mutualità, nel cui statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e per di più sia espressamente stabilito il divieto di ogni ripartizione di utili e di qualsiasi trasformazione in società ordinaria, e, nel caso di cooperative di abitazioni, sia tassativamente fissato il regime della proprietà indivisa. La riduzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che i requisiti e le condizioni suindicati non sono di fatto osservati.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene questo emendamento?

FORTUNATI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo all'emendamento all'articolo 6 proposto dal senatore Tomè e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" Nelle società cooperative aventi per oggetto la manipolazione, la trasformazione, la

vendita dei prodotti conferiti dai soci, il patrimonio imponibile, da porsi a base della determinazione del reddito percentuale, comprenderà anche il valore dei prodotti conferiti, determinato in base alle mercuriali in atto al momento della dichiarazione di cui all'articolo 10 " ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 6 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'articolo 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito, indicato nell'articolo 5, che ecceda il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative di cui all'articolo 3, n. 1, soggette all'imposta, l'aliquota del 15 per cento sul reddito eccedente è ridotta all'8 per cento, semprechè ricorrano le condizioni previste nell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere *a*) e *b*).

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Essendo già stato approvato l'articolo 7, passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondano ai seguenti requisiti:

a) che abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione, ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

Il requisito indicato alla lettera *d*) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera *e*) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera *d*) del primo comma.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti.

Il primo è dei senatori Fortunati, Giacometti, Minio, Roda, De Luca Luca, Giustarini, Zucca, Gavina, Voccoli, Molinelli, Asaro e Marzola. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Al primo comma, sostituire alle parole: " l'imposta è ridotta del 40 per cento " le seguenti: " l'imposta è ridotta del 25 per cento " ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FORTUNATI. Rinunzio a svolgerlo. Desidero sentire il parere della Commissione e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione e il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Fortunati.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento presentato dal senatore Fortunati.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Sono molto meravigliato che l'onorevole Ministro che è molto preoccupato dell'aumento delle entrate dello Stato non abbia accettato questo nostro emendamento il quale porta alla riduzione di una agevolazione concessa proprio ai monopoli. Questo emendamento è proprio il contrario di quello che avevamo proposto per le cooperative che noi consideriamo giustamente società di persone e di lavoratori. Noi abbiamo presentato per le cooperative una serie di emendamenti che richiedevano una riduzione della pressione fiscale. Ma gli onorevoli colleghi della maggioranza della Commissione ed anche lo stesso Ministro delle finanze si sono opposti a questa riduzione che chiedevamo per le cooperative. Adesso si oppongono invece ad un aggravio del peso fiscale che dovrebbe colpire gli organismi tipici capitalistici: le *holdings*. Vi è certo una coerenza reazionaria in questo, quindi non mi posso forse meravigliare di questa coerenza nel Governo, ma spero che non si riscontri in tutti i colleghi. Si può pensare che il nostro emendamento che chiede un aggravio della pressione fiscale per le *holdings* presenti almeno un interesse in coloro che dicono di essere in difesa dei piccoli contribuenti e non in difesa dei grossi contribuenti. Non vi è nessuna argomentazione che possa giustificare la riduzione del 40 per cento perchè se è vero che le *holdings* hanno come oggetto della loro attività dei titoli, è pur vero che questa è un'attività che dà loro dei profitti come gli altri e non solo dei profitti intesi numericamente, onorevoli colleghi, ma anche purtroppo come mezzo di dominio di tutto il mercato e come mezzo di manovra per la conquista, l'assalto alle società per acquistare dei pacchetti di comando e creare dei tessuti di interessi che dovrebbero soffocare la vita dell'economia italiana.

Quindi noi insistiamo su questo emendamento e io credo che sarà un modo per i nostri colleghi di manifestare veramente il loro pensiero, se noi chiediamo su di esso l'appello nominale.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Debbo ringraziare il senatore Pesenti perchè ha difeso l'iniziale proposta del disegno governativo. La Commissione aveva dato invece parere differente. Io pertanto non posso che rimettermi al Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Avverto che, sull'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Fortunati ed altri al primo comma dell'articolo 8, è stata presentata una richiesta di votazione per appello nominale dal senatore Fortunati e da altri 19 Senatori. Essendo stata però anche presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto dal senatore Zelioli Lanzini e da altri 20 Senatori, quest'ultima, a norma del Regolamento, prevale sulla prima.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Artiaco, Asaro, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bertone, Bisori, Bo, Boccassi, Boggiano Pico, Bosi, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buizza, Busoni, Bussi,

Calauti, Caldera, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cerica, Cermignani, Ceschi, Cianca, Ciasca, Clemente, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza,

De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Donini,

Elia,

Fantuzzi, Farina, Ferrari, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gavina, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grava, Grieco, Guariglia,

Iorio,

Jannaccone,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lubelli, Lussu,

Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancino, Martini, Marzola, Menghi, Merlin Angelina, Messe, Molinelli, Moro,

Negroni,

Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pasquali, Pastore Raffaele, Pelizzo, Perrier, Pesenti, Pezzini, Piechele, Piola, Porcellini, Pucci,

Ravagnan, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,

Salari, Salomone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Sibille, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Stagno,

Taddei, Terragni, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Fortunati ed altri al primo comma dell'articolo 8:

Votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	117
Contrari	36

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE Passiamo all'emendamento proposto dal senatore Sturzo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Nel primo comma sostituire alle parole: " nei confronti delle società ed enti " le seguenti:

" per i redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge siano, per un tempo determinato, esenti dall'imposta di ricchezza mobile, e per le società " ».

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Dal senatore Sturzo, che ha dovuto allontanarsi per l'ora tarda, sono stato autorizzato a comunicare che egli ritira l'emendamento sostitutivo di alcune parole al primo comma dell'articolo 8 ed aderisce all'articolo 8-*ter* sottoscritto da me e dai colleghi De Giovine, Di Rocco, Ceschi, Vaccaro, De Luca Angelo, Ferrari e Ciasca.

FORTUNATI. Faccio mio l'emendamento del senatore Sturzo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento già proposto dal senatore Sturzo e successivamente fatto proprio dal senatore Fortunati.

TRABUCCHI. La maggioranza della Commissione è contraria all'accoglimento dello emendamento già del senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Fortunati. Come è stato chiaramente esposto, i redditi che in virtù di speciali disposizioni di legge siano per un tempo determinato esenti dall'imposta di ricchezza mobile di cui parla l'emendamento stesso, sono i redditi che si verificano per aziende situate in zone per le quali sia concessa l'esenzione della ricchezza mobile; esenzione che costituisce già una grande facilitazione concessa, in deroga al principio generale che le imposte devono essere pagate da tutti i cittadini.

Questo tipo di facilitazioni non è stato mai esteso alle imposte personali. Si sa che l'imposta di cui stiamo qui trattando ha una configurazione analoga a quelle delle imposte personali. D'altra parte, ci sono altri redditi esenti oggettivamente, come quelli dei possessori di titoli, che, pur essendo esenti da ricchezza mobile e da altri tributi, noi abbiamo voluti inclusi nell'oggetto imponibile di questa legge.

Per questi motivi la Commissione è contraria, mentre essa è disposta ad aderire invece alla proposta del senatore Riccio, tendente a ridurre l'imposta per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile. Si ritiene infatti che per il primo periodo di cinque anni queste aziende abbiano bisogno di particolari aiuti. Pur non essendo, in genere, la Commissione, e non essendo mai stato il Senato, favorevole ad esenzioni fiscali la Commissione sarà favorevole ad ogni proposta tendente a far fronte ai bisogni di speciali zone con interventi diretti; si pensa però che per il momento, per il periodo soltanto nel quale le nuove aziende si assestano, periodo considerato sufficientemente limitato in cinque anni, sia necessario far sì che il reddito delle aziende in parola sia colpito in misura minore dal gravame che il Senato sta istituendo.

Si tratta di una norma di carattere ultraeccezionale e che si vuole ridurre a termini quanto più possibile ristretti.

Concludendo, la Commissione è contraria all'emendamento Sturzo fatto proprio dall'onorevole Fortunati, e favorevole all'emendamento Riccio, De Giovine ed altri, che è stato accettato anche dal senatore Sturzo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Appunto per il carattere di transitorietà che presenta l'emendamento che l'onorevole Riccio ed altri senatori hanno presentato, il Governo lo accetta; è contrario quindi all'emendamento proposto dal senatore Sturzo e fatto proprio dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Sturzo al primo comma dell'articolo 8 e successivamente fatto proprio dal senatore Fortunati, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione Nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8 nel testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti che rispondano ai seguenti requisiti:

a) che abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

Il requisito indicato alla lettera *d*) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera *e*) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera *d*) del primo comma.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8-*bis* proposto dalla maggioranza della Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*bis*.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40, lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'articolo 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Braccesi, Restagno, Longoni, Guglielmone, Piechele e Lorenzi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nella prima riga, alle parole: « 25 per cento » le altre: « 30 per cento ».

Il senatore Braccesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRACCESI. L'esito di una precedente votazione mi indurrebbe a ritirare l'emendamento, ma voglio dar motivo dello stesso onde dimostrarne la fondatezza, pur aspettandomi il risultato.

Il Governo nel suo progetto originario non propose nessuna riduzione di imposta per le aziende di credito, ma la Commissione finanze e tesoro, esaminando la questione, per i motivi riportati nella relazione scritta, quale la considerazione del rapporto tra patrimonio e reddito vericatesi in tali aziende, rapporto che non è quello delle normali società, perchè le aziende di credito adoperano per i loro affari, oltre il patrimonio sociale sempre limitato, la massa dei depositi fiduciari, e per la considerazione che tali istituti impegnano una parte delle loro risorse in titoli di Stato propose, modificando il testo, una riduzione di imposta del 25 per cento.

Tralascio la prima considerazione e mi fermo, a sostegno del mio emendamento, a quella che riguarda l'impiego in titoli di Stato. Nel bollettino della Banca d'Italia si rileva che tali investimenti non hanno per le varie banche una misura fissa.

Talune usano investire in titoli statali una percentuale bassa sull'ammontare dei depositi raccolti, altre raggiungono anche il 40 per cento dei medesimi.

La media complessiva di tali investimenti raggiunge però fra tutti gli istituti il 27,60 per cento.

Allora perchè ridurre l'imposta del solo 25 e non del 30 per cento come appare equo?

Ma vi è un altro motivo che giustifica il mio emendamento. La facilitazione del 25 per cento, in relazione ai maggiori impieghi in titoli di Stato, potrebbe essere considerata non giusta da taluni istituti. Orbene la necessità di andare incontro a questi, unitamente alla doverosità di mantenere una facilitazione unica per tutti gli istituti è anche motivo della mia proposta.

Le facilitazioni fiscali devono essere a mio avviso uguali per tutti e non mezzo per facilitare alcuni dei concorrenti dello stesso ramo.

Certi Istituti e specie le Casse di risparmio si sa bene che fanno maggiori investimenti in titoli di Stato; perciò per loro il 30 per cento di riduzione di imposta è largamente giustificato. Ma perchè solamente per le Casse di risparmio che volontariamente decidono sulla misura di tali investimenti, mentre altri istituti ne hanno l'obbligo?

Altri dirà, per sostenere la necessità di un differente trattamento, che ad esempio le banche con l'abrogazione della tassa di negoziazione godranno di un beneficio maggiore delle Casse che godranno solo dell'abolizione della tassa di mano morta, ma ciò avverrà invece anche per il Banco di Sicilia, per il Monte dei Paschi, per il Banco di Napoli che sono « fondazioni », e ciò a dimostrare come è difficile una discriminazione degli Istituti che dovrebbero godere di una differente riduzione di questa imposta.

Si dirà inoltre che le Casse di risparmio hanno il solo fine di beneficenza.

Ma, permettetemi, tutte le banche fanno un po' di beneficenza. (*Interruzioni dalla sinistra*). E gli Istituti di diritto pubblico non fanno beneficenza? Le banche di interesse nazionale ad esempio sono dello Stato e se guadagnano l'utile va allo Stato, alla collettività. Si tratterà quindi di beneficenza a favore della collettività. Certo non ci sono azionisti che godono gli utili di questi Istituti.

Mi sembra che queste considerazioni debbano valere per l'approvazione dell'emendamento, o per lo meno valgano a giustificare la presentazione dello stesso che tende a stabilire una aliquota fissa ed equa di riduzione per tutti gli Istituti bancari dell'imposta prevista dalla legge in esame. Raccomando perciò al Senato di approvarlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, non sarebbe il caso di far svolgere gli altri emendamenti relativi alle Casse di risparmio prima di esprimere l'avviso della Commissione?

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Braitenberg e Piola.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

" La misura della suddetta riduzione è elevata ad un terzo per le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braitenberg ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRAITENBERG. Onorevoli colleghi, tanto nelle discussioni preparatorie della 5ª Commissione quanto nella discussione generale diversi oratori hanno sostenuto il punto di vista che alle Casse di risparmio si dovrebbe concedere una lieve agevolazione nell'applicazione di questa nuova imposta. La Commissione non ha creduto di far suo un rispettivo emendamento, ma ha rimesso la relativa decisione al Senato. È vero, alcuni ritengono, come lo ha sostenuto anche il collega Braccesi che mi ha preceduto, che concedendo delle facilitazioni alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno si creerebbe una sperequazione fra questi e gli altri istituti di credito che potrebbe ripercuotersi sulle condizioni di concorrenza degli stessi nel mercato finanziario. Credo però di poter dimostrare che ciò non è affatto il caso. Non occorre che mi dilunghi troppo sulla particolare situazione delle Casse di risparmio perchè è noto a voi tutti che le stesse hanno un trattamento giuridico speciale, un carattere strutturale particolare, che non hanno patrimonio da rimunerare, che gli utili per disposizione di Statuto, in quanto non impiegati nell'aumento dei fondi, devono essere destinati a beneficienza. Differente è pure il carattere della massa fiduciaria amministrata. Quella delle banche è costituita prevalentemente da conti di corrispondenza, mentre che le Casse di risparmio amministrano in maggior parte il vero risparmio monetario di larghi strati della popolazione. Da ciò risulta necessariamente una differenza nei criteri di investimento. Della massa fiduciaria, nel senso largo delle banche, il 30 per cento circa è investito in conti correnti attivi e quasi il 25 per cento nel portafoglio. Le Casse di risparmio invece hanno investito solo il 14 per cento in conti correnti attivi e solo il 20 per cento nel portafoglio. Ma per disposizione dei loro statuti possono investire fra il 30 per cento e 40 per cento dei veri conti di risparmio in mutui a lunga scadenza siano ipotecari o siano mutui chirografari ad enti pubblici. Sarà noto, specialmente a voi onorevoli colleghi della Lombardia, che la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde concede su larga scala dei mutui chirografari a Comuni ed

altri enti pubblici al tasso straordinariamente basso del 6,25 per cento e le altre Casse seguono tale esempio entro i limiti delle loro possibilità. Ciò assume tanto più importanza in quanto questi enti pubblici non riescono ad avere i finanziamenti a lunga durata dalla Cassa depositi e prestiti che in misura limitata. Le banche per parte loro hanno investito in mutui a lunga scadenza solo una percentuale molto esigua dei loro depositi a risparmio.

Però le Casse di risparmio non si limitano ai finanziamenti diretti in questo campo, ma favoriscono i mutui a lunga scadenza, anche sostenendo il mercato delle cartelle fondiarie ed equiparate. Dal « Bollettino Ufficiale » della Banca d'Italia del 30 settembre 1953 ho appreso che dei 131 miliardi di cartelle fondiarie ed equiparate posseduti in quella data da tutti gli istituti bancari italiani sia in portafoglio sia presso terzi, quasi 100 miliardi, cioè oltre il 70 per cento, erano in mano delle Casse di risparmio che per parte loro amministrano solo il 20 per cento dei depositi fiduciari complessivi. Se a ciò aggiungiamo l'ammontare complessivo delle operazioni a lunga scadenza attualmente amministrate dalle Casse di risparmio di 146 miliardi circa, arriviamo alla cifra considerevole di circa 245 miliardi dedicati alle Casse di risparmio ad operazioni a lunga scadenza. Questa cifra merita di essere considerata nella sua giusta luce.

Vi è però ancora un altro motivo che milita a favore di un trattamento speciale delle Casse di risparmio e Monti di credito su pegni e precisamente quello che sta nel carattere sostitutivo della nuova imposta, che è destinata a surrogare l'imposta di negoziazione per le banche e la imposta di mano morta per le Casse di risparmio. Le Casse di risparmio con l'imposta di mano morta, che tassò la parte dell'utile destinata alla riserva col 7,20 per cento e la parte destinata a beneficienza col 0,90 per cento, scontavano il 2,65 per cento sul patrimonio, mentre che le banche con l'imposta di negoziazione finora pagavano il 5 per cento sul capitale azionario. Se si volesse applicare la nuova imposta sul patrimonio col 5,625 per cento, cioè col 7,5 per cento ridotto di un quarto, le banche avrebbero un aumento dell'imposta del solo 12,5 per cento, mentre che l'aumento per le Casse di risparmio sarebbe del 112 per cento circa, cioè di oltre 10 volte quello delle banche.

Se guardiamo l'imposta sul reddito l'inclusione di quello dei titoli di Stato posseduti è uguale per tutti gli Istituti di credito, però la conseguenza pratica sarà molto più grave per le Casse di risparmio che non per le banche. Infatti le banche che amministravano al 31 dicembre 1953 circa 3.140 miliardi di depositi fiduciari possedevano in tale epoca solo 794 miliardi di titoli di Stato ed equiparati, corrispondenti al 25,3 per cento dei depositi e di questi solo circa 120 miliardi si trovarono nel loro portafoglio, cioè solo il 15 per cento, mentre il resto sarà in buona parte reimpiegato per servizi attivi con tutti gli effetti monetari che ne sono la inevitabile conseguenza. Le Casse di risparmio però dei loro 771 miliardi di depositi amministrati hanno investito 251 miliardi, cioè il 32,5 per cento in titoli di Stato ed equiparati e tengono in portafoglio oltre la metà degli stessi.

Ritengo, onorevoli colleghi, di avervi dimostrato che concedendo una lieve riduzione della nuova imposta alle Casse di risparmio rispetto agli altri Istituti bancari, le Casse lo meritano e che con ciò non si esagera ma anzi si prosegue la linea che il legislatore ed il Governo ha sempre mantenuto negli ultimi decenni. Non vi può essere maggior ingiustizia che nel trattare con la stessa misura due situazioni differenti e ritengo di aver dimostrato che vi è veramente una situazione particolare delle Casse di risparmio nel novero di tutti gli Istituti bancari.

Ho proposto una riduzione dell'imposta di 1/3, anche per la ragione che tanto la percentuale dell'imposta sul capitale quanto quella dell'imposta sul reddito sono multipli di tre e che riducendo quella del capitale all'uno, al mezzo per cento e quella del reddito al 10 per cento si otterrebbero anche otticamente delle percentuali tonde. Poichè però il Senato non ha approvato la riduzione dell'imposta del 40 per cento per le società *holdings*, sono disposto a modificare il mio emendamento accettando anche una riduzione del 30 per cento. Spero che il Governo ed il Senato approvino l'emendamento in tale modo modificato.

PRESIDENTE. Si dia adesso lettura dell'articolo 8-*ter* proposto dai senatori Fortu-

nati, Minio, Roda, De Luca Luca, Giustarini, Zucca, Gavina, Voccoli, Giacometti, Merlin Angelina, Bardellini, Molinelli, Asaro e Marzola, concernente lo stesso argomento.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 8-*ter*.

L'imposta è ridotta del 40 per cento per gli Istituti di credito che svolgono particolari funzioni sociali quali Casse di risparmio, Monti di pegno, Casse rurali e agrarie, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di ilustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Nella discussione generale ho avuto già modo di chiarire i motivi che avrebbero indotto me ed altri colleghi a chiedere che la situazione di alcuni Istituti di credito, quali le Casse di risparmio, i Monti di pegno, i Consorzi di credito per le opere pubbliche e gli Istituti di credito per le imprese di pubblica utilità, venisse considerata non sullo stesso piano degli altri Istituti di credito. A me pare — e non ripeterò gli argomenti già esposti dal collega Braitenberg, nè quelli svolti in sede di discussione generale — che la questione centrale consista nell'eliminare la ingiustizia di trattare in modo eguale situazioni diverse. Tutta la battaglia che abbiamo condotto e continueremo a condurre per le cooperative è affine alla battaglia che stiamo conducendo adesso per questi Istituti. Il fatto è che per motivi fiscali non possiamo trattare nello stesso modo situazioni diverse. Si tratta realmente di Istituti che si trovano in situazioni diverse, sia sul piano giuridico, sia sul piano tecnico-economico, sia sul piano soprattutto delle funzioni assolte.

Io so che per taluni di questi Istituti potrebbero essere formulate riserve su quello che hanno fatto e stanno facendo. Ma credo che in sede legislativa dobbiamo affrontare i problemi in prospettiva, tenere conto, cioè, della funzione fondamentale degli Istituti stessi e soprattutto tenere conto dei rapporti continui che questi Enti hanno con tutti gli organismi pubblici del nostro Paese o con molti degli organismi pubblici. Quando la Cassa depositi e prestiti è costretta a compiere operazioni diverse da quelle che dovrebbe fare, allora gli organi pubblici locali si debbono per forza di cose rivolgere — e si rivolgono — alle Casse di risparmio e al Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale non compie solo una utile funzione nei confronti degli organi locali, ma compie anche una funzione nei confronti di alcune aziende statali. È certo che tutto questo è fatto non per motivi filantropici. Ma io non vorrei che, trattandosi di istituti che per un complesso di ragioni sono in rapporto continuo con organismi pubblici, il prelievo tributario si risolvesse in una strana partita di giro finendo, cioè, per prendere meno di quello che si sarà costretti poi a dare per aumento del costo dei servizi che gli Istituti in questione rendono ad organi pubblici.

Dobbiamo esaminare con estrema attenzione la situazione che verrà a crearsi in questo settore. Può darsi benissimo che taluni dei calcoli da noi impostati possano essere rettificati. È evidente che le situazioni non possono da noi essere esattamente puntualizzate. Ma l'argomentazione del collega Braitenberg è formalmente ed anche sostanzialmente ineccepibile. Non so se i calcoli che egli ha compiuto siano più o meno fondati di quelli che abbiamo fatto noi. Il collega ha chiesto una riduzione del 33 per cento mentre noi abbiamo chiesto una riduzione del 40 per cento. Ma non è, evidentemente, su questo punto che può manifestarsi il dissenso. Se il collega Braitenberg, che tra l'altro è stato Presidente di uno di questi Istituti e che pertanto conosce il meccanismo ed il congegno delle Casse di risparmio meglio di noi, ritiene che la misura del 33 per cento sia sufficiente, è evidente che noi non abbiamo motivo di insistere sulla nostra proposta. Gradirei, pertanto, che il collega Braitenberg dichiarasse se egli ritiene che la misura da lui proposta sia sufficiente.

PRESIDENTE. Mi sembra che il senatore Braitenberg abbia anche dichiarato che è disposto a scendere al 30 per cento.

FORTUNATI. Va bene. Da questo punto di vista, allora, noi, a seconda della risposta che sentiremo dalla Commissione e dal Governo,

siamo disposti a ritirare il nostro emendamento e a fare anche nostro l'emendamento del collega Braitenberg.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione, per quella esigenza di armonia, di graduazione cui faceva appello l'onorevole Fortunati, deve tener presente l'emendamento che è stato accolto testè a proposito delle *holdings*. Vi è una gradazione nelle cose. Indubbiamente, se fossimo a tavolino e dovessimo valutare l'incidenza dell'imposta e la sua ripercussione sul lato economico, noi dovremmo anzitutto esaminare la posizione delle *holdings*. Le *holdings* oggi, per effetto della votazione, hanno una riduzione del 25 per cento. Queste Società sostanzialmente hanno avuto i loro difensori i quali dicevano che per effetto dell'imposizione si giunge alla doppia, alla tripla, alla plurima imposizione e noi al contrario abbiamo sostenuto che questa imposizione si regge perchè si tratta di soggetti giuridici diversi, ma non abbiamo potuto disconoscere la realtà economica, in quanto in sostanza la loro posizione veniva ad essere oberata più che qualunque altra posizione di istituto di credito, e perciò si era giunti a chiedere all'Assemblea il 40 per cento. La votazione precedente per le *holdings* stabilisce il 25 per cento.

Non sembra strano che poi per gli altri Istituti di credito, accogliendo l'emendamento Braccesi e fermandoci per ora su di esso, si conceda il 30 per cento? In verità non vi sarebbe coerenza. Si potrebbe dire da parte di coloro che leggono la legge ed ignorano le vicissitudini della medesima attraverso un dibattito parlamentare, che in verità sia mancata una mente direttiva, una ragione logica nella distribuzione e nella gradazione.

Su questo punto io desidero richiamare vivamente l'attenzione del Senato.

Vorrei anche aggiungere, sempre per quanto riguarda gli Istituti di credito, che in sostanza è forse la prima volta che un'imposizione tributaria si rivolge a questi Istituti, perchè noi sappiamo benissimo che la ricchezza mobile appena li sfiora in virtù di quell'articolo 15 di una nota legge che concede la detraibilità di tutte le spese e passività inerenti ai titoli di Stato, per cui gli Istituti di credito non vanno soggetti di fatto alla ricchezza mobile e quindi questo onere possono sostenerlo tranquillamente.

Per quanto riguarda le Casse di risparmio vi sono delle ragioni che premerebbero per un trattamento particolare, ma subentra qui quella considerazione di armonia di cui ho parlato dianzi, per cui il Senato dovrà ponderare su quella che possa essere la valutazione di insieme della legge. Mi sembra perciò che nei confronti dei residuali enti che noi prendiamo in considerazione dopo avere esaminata la situazione delle società finanziarie e delle *holdings*, non si possa assolutamente fare un trattamento di maggior favore.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI, *relatore di minoranza*. Io sono costretto a prendere la parola, perchè la difesa appassionata delle *holdings* fatta dal relatore di maggioranza non vorrei avesse convinto gli altri colleghi che questa è l'opinione generale della stessa maggioranza della Commissione. C'è stata del resto poco fa una votazione da parte degli stessi Commissari che ha dimostrato il contrario. L'emendamento riguarda in particolare le Casse di risparmio, perchè per quanto riguarda le Banche di credito ordinario non vi è, almeno dal nostro settore, nessun emendamento che stabilisca un vantaggio maggiore del 25 per cento, indicato nella legge. Noi riteniamo invece che per le Casse di risparmio — ed è stato illustrato dal collega Fortunati e dal collega Braitenberg — esistano delle particolari limitazioni, giuridiche ed economiche, che giustificano un diverso trattamento. Lo stesso per gli Istituti assimilati che noi abbiamo ricordato nel nostro emendamento e che comunque desideriamo siano compresi nelle maggiori agevolazioni che chiediamo per le Casse di risparmio.

Mi sembra sia evidente, per chi conosce la vita economica del nostro Paese e in generale di tutti i Paesi, la differenza tra le Casse di

risparmio e gli Istituti di credito ordinario, e che sia quindi logico e coerente chiedere per esse una maggiore agevolazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Avevo già avvertito all'inizio che, se fossimo scesi in molte discriminazioni a proposito di questa imposta, non solo ne avremmo svuotato l'area imponibile, ma ne avremmo praticamente distorto lo spirito. Questo è un tributo che ha una sua particolare ragione d'essere, e che per essa deve subire il meno possibile differenziazioni nella sua applicazione.

Ho parlato all'inizio di generalità del tributo e di esigenza di tale generalità. Ed è per questo che mi sono opposto all'emendamento proposto dal senatore Roda, per esempio, il quale voleva differenziare le aziende municipalizzate; io pensavo invece che è essenziale che quelle aziende municipalizzate le quali agiscono su un terreno concorrenziale devono essere sottoposte allo stesso tributo a cui sono sottoposte le aziende con cui sono in concorrenza. Queste ragioni valgono per tutti; ritengo che, dove vi sia parità di condizioni nella produzione del reddito, vi debba essere parità di trattamento fiscale.

Non posso quindi evidentemente accettare, per questi motivi, nè l'emendamento del senatore Braccesi, nè l'emendamento del senatore Braitenberg, nè l'emendamento del senatore Fortunati, il quale ultimo, tra l'altro, nel terzo punto del suo emendamento, afferma che la riduzione dovrebbe essere compiuta per gli Istituti di credito che svolgono particolari funzioni sociali, « quali le Casse di risparmio, i Monti di pegni ecc. ». Che cosa vuol dire « quali »?

FORTUNATI. La norma deve essere tassativa; la parola « quali » non significa nulla.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ad ogni modo, perchè lo sappia il senatore Fortunati, l'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità fa larghi finanziamenti — anzi, direi, purtroppo quasi esclusivi finanziamenti — alle imprese private...

Voce dalla sinistra. Allo Stato!

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. ... ed agisce in questo campo — e ve lo posso dire per esperienza personale — nelle stesse condizioni in cui operano gli Istituti di credito ordinari. Ora, data questa parità, data l'esigenza di non operare ulteriori discriminazioni (altrimenti noi potremmo avere per ogni legge fiscale 47 milioni di articoli, perchè ogni italiano è distinto dagli altri 47 milioni di italiani) ritengo che il credito debba essere trattato ugualmente per tutti; e quindi ritengo che debbano essere respinti gli emendamenti Braccesi, Braitenberg e Fortunati.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Il testo del mio emendamento risulta allora del seguente tenore:

« L'imposta è ridotta del 30 per cento per gli Istituti di credito che svolgano particolari funzioni sociali: Casse di risparmio, Monti di pegni, Casse rurali ed agrarie, Consorzi di credito per le opere pubbliche ... ».

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Accetto che per le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno l'imposta sia ridotta del 30 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Braccesi ed altri, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 8-*ter* proposto dai senatori Fortunati ed altri.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del senatore Fortunati, che assorbe

nale in posizione di comando e per il perdurare di tale posizione, ove da esse derivi al personale di cui al presente articolo un trattamento più favorevole.

Agli effetti di cui ai precedenti commi, la corrispondenza tra categorie, gradi e classi di classificazione degli impiegati a contratto tipo, e gruppi e gradi di classificazione degli impiegati civili di ruolo dello Stato, sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« È convalidata l'applicazione effettuata al personale di cui al presente articolo, con i criteri stabiliti per il corrispondente personale di ruolo, delle provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successivi simili provvedimenti di carattere generale.

« In ogni caso, nei confronti del personale di cui al presente articolo, non si fa luogo ad alcun conguaglio fra quanto percepito e quanto ad esso spettante in esecuzione delle norme di cui ai precedenti commi.

« È soppresso l'articolo 15 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 120, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Lepore, Pezzini ed altri hanno proposto un articolo 13-*bis*. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« All'articolo 16 della legge 29 aprile 1953, n. 430, aggiungere i seguenti commi: " L'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana è autorizzato, in base a norme da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a bandire concorsi, fra gli impiegati appartenenti ai gruppi immediatamente inferiori a quelli per i quali intendono concorrere, per tanti posti nei gradi iniziali dei vari gruppi *A*, *B* e *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, quanti sono gli impiegati dei gruppi *B*, *C* e subalterni, appartenenti ai predetti ruoli organici, in possesso di titolo di studio valido per uno dei vari gruppi immediatamente superiori a quello di appartenenza. Per l'ammissione al concorso nel grado iniziale del ruolo del personale di Governo non costituisce requisito necessario l'aver conseguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Per l'attuazione del precedente comma vale quanto stabilito dal comma quarto del presente articolo per quanto riguarda il gruppo, il grado e l'anzianità di grado ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. In merito all'emendamento del senatore Lepore voglio ripetere a questa Assemblea quello che ebbi già a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, e cioè che il Governo per evidenti motivi non ritiene oggi di poter bandire dei concorsi nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, perchè evidentemente, quando il Ministero è soppresso, bandire concorsi per i suoi posti sarebbe una cosa veramente singolare, tanto è vero che un concorso bandito a suo tempo venne proprio per questo fatto oggetto di rapide interrogazioni parlamentari di protesta e fu revocato. Ma il Governo, mentre non può accettare di bandire ora i concorsi postulati dall'emendamento Lepore, si impegna a fare in modo, attraverso le norme delegate che saranno emesse in base alla delega, che questa legge prevede, di consentire che presso le varie Amministrazioni ove saranno destinati quegli impiegati del Ministero dell'Africa italiana di cui si occupa il senatore Lepore, abbiano a svolgersi concorsi ad essi riservati che consentano a coloro che sono in possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti prescritti, di poter passare, nell'àmbito del Ministero di destinazione, attraverso le prove di legge, al gruppo superiore a quello al quale attualmente appartengono. Prego quindi il senatore Lepore di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lepore, mantiene il suo emendamento?

Iorio,
Jannuzzi,
Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni,
Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancino, Martini, Marzola, Messe, Minio, Molinelli, Moro, Negroni,
Page, Palermo, Pannullo, Papalia, Pasquali, Pastore Raffaele, Pelizzo, Perrier, Pesenti, Pezzini, Piechele, Piola, Porcellini, Pucci,
Ravagnan, Riccio, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi, Russo Salvatore,
Salari, Salomone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Sibille, Spagna, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spano, Stagno,
Taddei, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Tupini, Turani,
Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Voccoli,
Zagami, Zane, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla prima parte del nuovo testo dell'articolo 8-*ter* proposto dai senatori Fortunati ed altri:

Votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	67
Contrari	83

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Resta naturalmente assorbito da questa votazione l'emendamento dei senatori Braitenberg e Piola.

Si dia ora lettura della seconda parte dell'articolo 8-*ter* dei senatori Fortunati ed altri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« ... Casse rurali ed agrarie, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credto per le imprese di pubblica utilità ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questa seconda parte dell'articolo 8-*ter*, non accettata nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se gli risulta che il giorno 6 giugno 1954 il Ministro dei trasporti onorevole Mattarella, recatosi a San Vito Lo Capo (Trapani) per tenervi un comizio a nome della lista della Democrazia cristiana (e quindi non in veste ufficiale) ha fatto convogliare al suo seguito uno spettacolare spiegamento di autorità civili e militari fra cui il Prefetto, il Questore, nonchè diversi funzionari della questura e della prefettura unitamente ad ufficiali ed agenti di polizia che, naturalmente, hanno adoperato automezzi dello Stato.

L'onorevole Presidente del Consiglio vorrà far conoscere se a suo giudizio, così facendo e ciò permettendo, un Ministro del suo Governo si uniformi alle direttive di « moralizzazione amministrativa » recentemente impartite o non intenda piuttosto intervenire energicamente perchè sia posto fine all'abusato sistema che, fra l'altro, si presta a far sostenere le spese della campagna elettorale, in favore di determinati partiti, col denaro dell'Erario (342).

ASARO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa circa una discesa amichevole di paracadutisti tedeschi a Cassino, loro campo di battaglia durante l'occupazione hitleriana del territorio nazionale. Nel caso affermativo, chiedo se il Governo possa disporre uno speciale servizio, a spese dello Stato, per accompagnare detti paracadutisti anche alle Fosse Ardeatine a Roma, ai cimiteri di Marzabotto e di Vinca, al Lungarno a Firenze ed in altre località celebri, sì che essi si rendano conto di quanto sia stata tragica, inumana ed inutilmente vandalica la occupazione hitleriana dell'Italia. Chiedo altresì se il Governo possa, nello stesso tempo e d'accordo con l'amico Governo di Bonn, organizzare, sempre a spese dello Stato, visite di giovani italiani a Dachau, a Mauthausen ed agli altri campi in Germania dove milioni di civili, innocenti, d'ogni parte di Europa, uomini, donne e bambini, furono dal regime hitleriano massacrati con le armi e nelle camere dei gas, affinchè, così, le democrazie dei nostri due Paesi, allo spettacolo degli orrori commessi durante la guerra dal nazismo, rafforzino la volontà comune di difendere, contro il pericolo del risorgere del nazifascismo, le loro conquiste e la pace (343).

LUSSU.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intendano provvedere con la maggiore sollecitudine perchè il Corpo degli agenti forestali non permanga in condizioni di grande inferiorità rispetto ad altri Corpi (carabinieri, agenti di finanza, agenti di pubblica sicurezza, agenti di custodia) sia per il trattamento economico e l'equipaggiamento, per il quale lo Stato non concede alcuna indennità, sia e soprattutto per l'organizzazione e l'aggiornamento del servizio, che, pur essendo per tanti aspetti più gravoso e impegnativo di quello di altri Corpi, viene svolto con sistemi e mezzi primitivi, del tutto insufficienti ed inadeguati ai compiti del Corpo (513).

BUGLIONE.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se si può sperare in una sollecita concessione del contributo statale a cui si riferisce la lettera n. 24216 del Genio civile di Firenze, richiesto ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 dal comune di Figline Valdarno (Firenze) per la costruzione di due fabbricati di complessivi 16 appartamenti di tipo popolare per i dipendenti del Comune stesso (514).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non sia possibile includere nel prossimo piano di finanziamenti quello richiesto fin dal 1950 dal comune di Cerreto Guidi (Firenze) per la costruzione del nuovo acquedotto, dato che il vecchio — sia per il progressivo esaurimento delle sorgenti che per il logoramento delle condutture — è pressochè esaurito e gli abitanti del Comune fruiscono di una media giornaliera di acqua inferiore ai 10 litri a persona nella stagione invernale mentre in quella estiva l'approvvigionamento, con sensibili spese, deve essere eseguito con autobotte dai Comuni vicini (515).

BUSONI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è previsto imminente lo stanziamento dei 20 milioni circa occorrenti per l'esecuzione dei lavori di riparazione e protezione in varie parti del torrente, compresi nel bacino montano, presso l'abitato del centro di Caldine nel comune di Fiesole (Firenze) che, se non venissero eseguiti al più presto, renderebbero inutili gli attuali lavori in corso di esecuzione alla briglia pericolante, lavori che vengono attualmente eseguiti con gli otto milioni stanziati nel corrente esercizio: lavori tutti resisi indispensabili in seguito ai danni prodotti dall'alluvione del 19 settembre 1953. (516).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è prevista nel prossimo piano di lavori l'inclusione del contributo per la costruzione dell'acquedotto del comune di Vaglia (Firenze). A questo riguardo si fa presente che nel territorio del detto Comune esistono due impor-

tanti sanatori — uno del Consorzio provinciale antitubercolare di Firenze, l'altro della Previdenza sociale, Enti i quali concorrono per la loro parte alla spesa. Si fa presente inoltre che dovrebbe essere in ogni caso possibile addivenire alla sollecita costruzione dell'acquedotto in quanto l'Istituto della previdenza sociale si è dichiarato disposto ad anticipare le spese e chiede soltanto che lo Stato, attraverso il Ministero dei lavori pubblici, sia disposto a garantire il rimborso della parte spettante per contributo allo Stato mentre si intenderebbe con la provincia di Firenze ed il comune di Vaglia, enti con i quali è già di massima d'accordo (517).

BUSONI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri: alcune Amministrazioni dello Stato rifiutano la concessione di quote complementari di carovita per la prole minorenne del personale femminile, il cui coniuge sia disoccupato, adducendo come motivo che la mancata emanazione del regolamento previsto dagli ultimi due comma dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, rende inapplicabile la disposizione su ricordata.

L'interrogante chiede di conoscere: 1) se sia esatta l'affermazione che il regolamento relativo alla legge su citata non è stato ancora emanato; 2) se, in caso affermativo, sia intendimento del Governo provvedere al più presto a rimuovere l'ostacolo che, in questa parte, rende inoperante la legge (518).

LAMBERTI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se e quando saranno emanate le norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940 (519).

LAMBERTI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 11 giugno, alle ore 9, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle società e moderazioni in materia di imposte indirette sugli affari (359).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo (523) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (367).

3. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

La seduta è tolta alle ore 21,20.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti